




VADEMECUM PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

dell'8 e 9 giugno 2024
e ballottaggi del 23 e 24 giugno 2024

A cura di **Stefania Dota**, Vice Segretario Generale ANCI e di
Maria Rosaria Di Cecca, Responsabile Dipartimento Affari generali e istituzionali ANCI



Aprile 2024

A cura di **Stefania Dota**, Vice Segretario Generale e di **Maria Rosaria Di Cecca**, Responsabile Dipartimento Affari generali e istituzionali

con la collaborazione di **Riccardo Narducci** – Studio Narducci

e di **Mariella Sorrenti** – Responsabile Dipartimento Affari Legislativi ANCI

I dati del presente Vademecum sono stati elaborati da **Massimo La Nave** – Ufficio Ricerche ANCI

INDICE

PREMESSA	4
PARTE GENERALE.....	8
1. ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO	8
1.1 Adempimenti procedurali - Presentazione delle liste.....	8
2. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ	16
2.1 Incandidabilità.....	16
2.2 Ineleggibilità.....	16
2.3 Incompatibilità.....	17
3. MODALITÀ DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE	18
3.1 Elezione del Sindaco e del consiglio nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti	18
3.2. Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti...	19
4. TABELLE DI COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE	21
5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA ELETTORALE.....	22
5.1. Mandatario elettorale	22
5.2. Adempimenti in materia di trasparenza delle candidature.....	22
5.3. Rapporti tra partiti politici e fondazioni, associazioni e comitati	23
5.4. Protezione dati personali	24
6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROPAGANDA ELETTORALE	25
7. FOCUS: I NUMERI DEI COMUNI AL VOTO.....	29
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI	31
APPENDICE	49
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	49
1.1 Documentazione d'interesse relativa alle elezioni 2024.....	52
2.GIURISPRUDENZA.....	65

PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2024, è stata pubblicata la legge 25 marzo 2024, n. 38, di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante “*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*”. Il provvedimento disciplina la durata delle operazioni di voto in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2024 nonché l’ipotesi del contemporaneo svolgimento delle prossime elezioni europee con altre consultazioni, in modo da garantire il coordinamento normativo e l’efficacia dei relativi adempimenti.

La legge n. 38/24, in deroga alla disciplina generale vigente¹ e analogamente a quanto previsto per le consultazioni dello scorso anno², limitatamente alle consultazioni elettorali del 2024, dispone il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata di lunedì, oltre alla domenica, ovvero, per le elezioni europee 2024³ e le consultazioni elettorali ad esse abbinate, la loro anticipazione nella giornata di sabato, oltre alla domenica.

Con il decreto del 10 aprile 2024, il Ministro dell’interno ha disposto lo svolgimento del turno ordinario annuale delle **elezioni amministrative** nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, nelle giornate di **sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23** e **domenica 9 giugno 2024, dalle ore 7 alle ore 23**, con **eventuale turno di ballottaggio** per l’elezione diretta dei Sindaci nei giorni di **domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024.**

Ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, come previsto dal citato DL n. 7/2024, **si considera giorno di votazione quello della domenica.**

Il decreto-legge n. 7/24, convertito in L. n. 38/24 introduce rilevanti novità per i Comuni in materia elettorale, alcune aventi valenza unicamente per le consultazioni del 2024, altre apportanti modifiche a regime.

In particolare, tra queste ultime, si evidenzia l’articolo 4, che interviene in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. La norma, infatti, modificando l’articolo 51, comma 2, del TUEL, **porta da 2 a 3 il numero di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 fino a 15.000 abitanti ed elimina del tutto il limite di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti**. Per i **comuni con più di 15.000 abitanti resta fermo il limite di due mandati**.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa:

¹ Articolo 1, comma 399, legge 27 dicembre 2013, n. 147.

² Decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 7.

³ La procedura per la determinazione delle date per le elezioni del Parlamento europeo è stabilita dall’articolo 11 dell’Atto del 20 settembre 1976, che le fissa in un lasso di tempo, uguale per tutti i Paesi dell’Unione, compreso tra il giovedì e la domenica successiva; la data e le ore esatte sono fissate da ciascuno Stato membro. Le elezioni del Parlamento europeo del 2024 si svolgeranno nel periodo compreso tra il 6 e il 9 giugno 2024.

FASCE DEMOGRAFICHE	LIMITI DI MANDATO DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 2 DEL TUEL E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
Comuni fino a 5.000 abitanti	Non si applica alcun limite di mandato
Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti	Il limite di mandato si applica allo scadere del terzo mandato consecutivo
Comuni superiori a 15.000 abitanti	Il limite di mandato si applica allo scadere del secondo mandato consecutivo

Il decreto-legge, poi, interviene anche sulle norme elettorali dei **comuni capoluoghi di provincia** stabilendo che, a decorrere dal 29 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge), **il sistema elettorale applicabile a tali enti, indipendentemente dal relativo numero di abitanti** (e quindi anche nel caso in cui i predetti comuni abbiano una popolazione non superiore a 15.000 abitanti), **è quello previsto dagli articoli 72 e 73 del TUEL per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**. Pertanto, anche per i comuni capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti, troverà applicazione il metodo proporzionale per l'elezione del consiglio comunale e il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco, ove nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti.

Tra le novità a regime introdotte dal decreto-legge in materia elettorale, inoltre, si evidenzia l'articolo 2, che interviene in tema di **revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale**. La norma stabilisce che, ai fini della determinazione della cd. "popolazione legale", ossia della popolazione risultante dal censimento da utilizzare come riferimento ufficiale per l'applicazione di norme di legge o regolamento in materia di procedimenti elettorali e referendari, i dati sono riportati in un apposito decreto del Presidente della Repubblica, emanato con **cadenza quinquennale (e non più decennale)**. Si evidenzia, inoltre, che in fase di prima applicazione, la popolazione ai fini delle norme in materia elettorale e referendaria, è determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante i risultati della popolazione censuaria al 31 dicembre 2021.

Tra le novità introdotte limitatamente all'anno 2024, l'articolo 4, in deroga all'articolo 71, comma 10, del TUEL dispone che, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata **ammessa e votata una sola lista**, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla e per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto⁴.

⁴ Si ricorda che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 31 maggio 2011, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 10, evidenziando come il computo degli elettori AIRE ai fini del calcolo della percentuale necessaria per la validità della elezione potesse determinare un'eccessiva compromissione

Infine, si evidenzia, a mero titolo informativo, che è introdotta una disciplina sperimentale per **l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo** spettanti all'Italia per l'anno 2024. In particolare, vengono distinte due casistiche:

1. la prima attiene all'ipotesi in cui il domicilio temporaneo sia entro la medesima circoscrizione elettorale. In tal caso, l'elettore fuori sede vota nel Comune in cui ha il domicilio temporaneo;
2. la seconda riguarda la circostanza in cui il domicilio temporaneo ricada in un'altra circoscrizione elettorale. In tal caso, l'elettore fuori sede vota nel Comune capoluogo della Regione in cui si trovi il Comune di domicilio temporaneo, recandosi presso sezioni elettorali speciali, specificamente istituite e la cui composizione e funzionamento sono disciplinate dall'articolo stesso.

La norma, inoltre, delinea la procedura da seguire per l'esercizio del diritto di voto: gli elettori fuori sede devono presentare, almeno 35 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, domanda al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda può essere presentata personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici e deve essere corredata dalla documentazione indicata dalla medesima norma in commento.

Per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni comunali, il Comune di residenza verifica il possesso del diritto di elettorato attivo da parte dell'elettore fuori sede, entro 20 giorni precedenti la data delle elezioni, e ne dà notizia al Comune in cui l'elettore si recherà a votare (e, dunque, il Comune di temporaneo domicilio ovvero il Comune capoluogo di Regione). Inoltre, l'ufficiale elettorale del Comune di residenza annota nella lista sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede, che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro Comune.

IL DECRETO-LEGGE N. 7/24 IN BREVE

Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, nel disciplinare la materia delle consultazioni elettorali del 2024, introduce alcune disposizioni che trovano applicazione esclusivamente per l'anno in corso, quali:

- *la disciplina dell'election day tra elezioni europee, regionali e amministrative;*
 - *il rinvio delle elezioni provinciali;*
 - *la possibilità di esercizio di voto degli studenti fuori sede;*
 - *la riduzione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste alle elezioni europee.*
- Altre disposizioni, invece intervengono a regime sulla normativa in materia elettorale. Tra queste:*
- *l'eliminazione del limite di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;*
 - *l'aumento da 2 a 3 del limite dei mandati per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;*
 - *la modifica della disciplina sull'esenzione dall'obbligo di presentazione delle firme richieste per la presentazione di liste alle elezioni europee;*
 - *la revisione delle anagrafi della popolazione residente e la determinazione della popolazione legale.*

del diritto di voto degli elettori residenti nel comune, considerato che i residenti all'estero non partecipano alla vita locale e non subiscono direttamente gli effetti delle scelte compiute dagli organi di governo dell'ente. Con sentenza 31 ottobre 2012, n. 242, la Corte Costituzionale ha giudicato infondata l'eccezione di costituzionalità ritenendo la norma non manifestamente irragionevole, ma la Corte ha sottolineato l'opportunità di una rimediazione, da parte del legislatore, del bilanciamento di interessi attuato in quella norma.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del TUEL, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali (dunque, a partire dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni in base all'art. 18, comma 1, del DPR 570/1960), il consiglio comunale può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili. Tali sono i casi in cui l'inattività comporti un danno per l'ente o si configuri come un inadempimento di fronte a obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali (ad es., l'approvazione del bilancio e del rendiconto, l'esecuzione di un ordine del giudice, il riconoscimento di debiti fuori bilancio). L'esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso Consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente il criterio delle scadenze fissate improrogabilmente dalla legge o il rilevante danno per l'amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere. Come evidenziato in una recente pronuncia del Consiglio di Stato, la sussistenza dei presupposti di improrogabilità ed urgenza deve essere esplicitata in modo chiaro e valutata in modo rigoroso nonché tenendo sempre in considerazione gli interessi che con una delibera adottata si intendono in concreto soddisfare. La valutazione, dunque, va fatta caso per caso e adeguatamente motivata rispetto all'interesse pubblico perseguito. (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 5766 del 2021). Su tale tematica, inoltre, anche il Ministero dell'interno ha più volte ribadito che spetta agli stessi Consigli comunali stabilire quali atti rientrino in tale tipologia (vedi circolare 7 dicembre 2006).

La disposizione di cui al citato articolo 38, come evidenziato da una consolidata giurisprudenza e dal Ministero dell'Interno in vari pareri, non si estende, per analogia, anche agli atti della giunta e del sindaco che, pertanto, potranno essere adottati fino alla data delle elezioni. (TAR Calabria, sez. I, sentenza 29 agosto 2018, n. 1558; TAR Lombardia, sentenza n. 67 del 2019; pareri Ministero dell'interno del 4 febbraio 2020, del 19 luglio 2018, del 14 maggio 2014).

Il presente Vademecum si propone come uno strumento di consultazione e guida, pensato con l'intento di offrire un supporto completo e dettagliato alle amministrazioni comunali coinvolte nel prossimo appuntamento elettorale. Fornisce, infatti, un quadro definito dei compiti e delle procedure da seguire per la presentazione delle liste elettorali, nonché delle modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, ponendo particolare attenzione alle normative vigenti in materia di comunicazione istituzionale e trasparenza elettorale.

La struttura operativa del Vademecum consente una consultazione rapida e agevole, offrendo chiarimenti e indicazioni puntuali su ogni fase del processo elettorale. Inoltre, delinea un calendario dettagliato degli adempimenti da rispettare, con specifiche date e scadenze, al fine di garantire una gestione efficace e organizzata delle attività pre e post elettorali.

In aggiunta, l'Appendice contiene un esauriente quadro normativo di riferimento, che consente alle amministrazioni di orientarsi nel complesso panorama legislativo che regola le elezioni comunali. Grazie a questa completa raccolta di norme e disposizioni, è possibile ottenere una visione chiara e esaustiva delle regole da seguire e dei vincoli da rispettare durante l'intero processo elettorale.

Il Vademecum, dunque, si configura come un utile strumento per le amministrazioni comunali impegnate nel prossimo turno elettorale, offrendo un supporto fondamentale per una corretta e trasparente gestione delle operazioni elettorali, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti.

PARTE GENERALE

1. ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

1.1 Adempimenti procedurali - Presentazione delle liste

Si riportano di seguito i più significativi aspetti sulle procedure per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale:

1.1.1 Disciplina delle candidature

In ordine alla **disciplina delle candidature**, la legge stabilisce che non ci si può candidare a Consigliere in più di due Comuni quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

In via generale, per quanto concerne la **data delle elezioni**, queste si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale dell'anno in corso se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nel turno ordinario dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

La data è stabilita dal Ministro dell'Interno *non oltre il 55° giorno precedente quello delle votazioni* ed è comunicata ai Prefetti che provvedono alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti previsti dalla legge.

Le **liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco** devono essere sottoscritte da un numero di elettori che varia a seconda del dato demografico, come previsto dalla legge n. 81/93, art. 3 e s.m.i.. Si ricorda che, ai fini elettorali, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale, effettuato nel 2021, approvato con D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - S.O. n. 10 del 3 marzo 2023⁵.

1.1.2 Presentazione delle candidature

Le candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla competizione elettorale, dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione (il segretario comunale o un suo sostituto rilascia ricevuta dettagliata dei documenti depositati, indicando giorno ed ora di presentazione, trasmettendoli immediatamente alla Commissione elettorale circondariale). La sottoscrizione può essere fatta solo da elettori iscritti nelle liste del Comune e la firma va posta su moduli appositi conformi al modello prescritto dalla legge e deve essere autenticata dai soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, secondo le modalità

⁵ Sul tema, si ricorda quanto evidenziato in Premessa sulle novità apportate dal DL n. 7/24.

indicate dall'art. 3 della legge n. 81/1993 e s.m.i., dall'art. 14 della legge n. 53/90 e s.m.i., dall'art. 4 della legge n. 120/1999 e s.m.i. e dall'art. 21 del D. Lgs. n. 445/2000 e s.m.i.

Per le elezioni dell'anno 2024, le candidature devono essere presentate dalle ore 8 del 10 maggio alle ore 12 dell'11 maggio 2024.

1.1.3 Documentazione da presentare con la lista dei candidati al Consiglio comunale

a) La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per tale dichiarazione.

Con la lista devono essere presentati anche:

- il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco;
- il programma amministrativo.

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori (art. 3, legge n. 81/1993), a seconda della fascia della popolazione.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate a termini dell'articolo 21 del D.P.R. n. 445/2000. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Semplificazione amministrativa

La specialità del procedimento elettorale non consente di applicare i principi in materia di semplificazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, per cui non è ammessa in particolare, l'autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione in calce al documento (C.d.S., sez. I, parere n. 1232/2000).

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, legge n. 53/1990).

b) Certificati elettorali dei presentatori/sottoscrittori: ogni lista di candidati è corredata dai certificati relativi al possesso dei requisiti elettorali da parte dei sottoscrittori. Tali certificati, che possono essere anche collettivi, dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. I certificati possono essere richiesti, acquisiti o ricevuti oltre che su carta, anche in formato digitale (art. 38-bis, c. 3, D.L. n. 77/2021). Per quanto riguarda i certificati in formato digitale, questi vengono richiesti tramite posta elettronica certificata dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico o da un suo delegato. In caso di delega questa deve essere firmata digitalmente dal segretario o dal presidente o dal

rappresentante legale del partito o movimento politico. La richiesta è corredata di copia del documento di identità del richiedente.

Certificati elettorali tramite PEC

Anche in caso di richiesta di certificati tramite PEC, l'ufficio elettorale deve rilasciare, con lo stesso mezzo, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC:

- costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;
- possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale.

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato, con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.

Le autenticazioni sono effettuate dai soggetti di cui al novellato articolo 14 della legge n. 53/1990.

c) Contrassegno di lista: l'articolo 28 del D.P.R. n. 570/1960 prescrive l'obbligo di presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere riportato sui moduli recanti le indicazioni dei candidati e dei sottoscrittori.

Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale od in triplice esemplare in forma cartacea (art. 38-bis, c. 2, D.L. n. 77/2021).

I contrassegni sono circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). I contrassegni non possono riprodurre simboli o elementi indicati negli articoli 27 e 33 del D.P.R. n. 570/1960. Inoltre è vietato depositare contrassegni che fanno riferimento a ideologie autoritarie.

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti il candidato alla carica di sindaco è affiancato dal contrassegno della lista di consiglieri a lui collegata.

d) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale: con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione alla candidatura di consigliere comunale (artt. 28 e 32, T.U. n. 570/1960). La dichiarazione deve contenere la dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative elencate dagli artt. 10 e 12 del D. Lgs. n. 235/2012 (ex art. 58 TUEL). La dichiarazione firmata dal candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 38-bis, c. 8, D.L. n. 77/2021.

e) Certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali (artt. 28 e 32, T.U. n. 570/1960): detti certificati possono essere richiesti in formato digitale tramite PEC e rilasciati nel medesimo formato entro 24 ore (art. 38-bis, c. 3 e 4, D.L. n. 77/2021).

f) Delegati: con la lista devono essere indicati due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale. Le designazioni sono fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata (art. 32, D.P.R. n. 570/1960). L'art. 38-bis del D.L. n. 77/2021 ha previsto che l'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata.

L'indicazione dei delegati è essenziale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in quanto devono dichiarare il collegamento con il candidato sindaco (art. 72, D. Lgs. n. 267/2000, c. 2 e 7).

L'indicazione dei delegati può essere fatta anche nei comuni con popolazione inferiore (art. 30, D.P.R. n. 570/1960).

I delegati possono essere anche presentatori o candidati.

g) Pubblicità spese elettorali: nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, lo statuto e il regolamento prevedono la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale della lista dei candidati. Nei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti il deposito delle liste è accompagnato da un bilancio preventivo di spesa (art. 30, legge n. 81/1993).

Rappresentanza di genere

L'art. 71 del D. Lgs. 267/2000, al c. 3 bis prescrive: *“Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi”*.

L'art. 73, relativo alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al comma 1 prescrive: *“Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi”*.

La Corte cost., con la sentenza n. 62/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 71, c. 3-bis nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la presenza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Tabella 1**Numero elettori che possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati**

Fascia di popolazione dei comuni	Numero sottoscrittori	
	Da un minimo di	A un massimo di
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ⁶	--	--
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti	25	50
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti	100	200
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	175	350
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	350	700
Comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti	500	1.000
Comuni con oltre un milione di abitanti	1.000	1.500

Tabella 2**Composizione delle liste - Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti**

Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del comune

Fascia di popolazione dei comuni	Numero di candidati in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni fino a 3.000 abitanti	7	10
Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti	9	12
Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti	12	16

Tabella 3**Composizione delle liste - Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del comune

Fascia di popolazione dei comuni	Numero di candidati in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti	11	16
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti non capoluoghi di provincia	16	24
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti e comuni capoluoghi di provincia con meno di 100.000 abitanti	21	32
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	24	36
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	27	40
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	32	48

⁶ Al momento in cui si scrive, non è previsto alcun obbligo di sottoscrizioni per i Comuni fino a 1.000 abitanti. Tuttavia, si evidenzia che lo scorso 28 febbraio la Commissione Affari costituzionali della Camera ha conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla proposta di legge recante *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni* (AC938) che introduce, invece, l'obbligo di sottoscrizione delle liste anche per questa fascia di Comuni.

Tabella 4 - Determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale

Fascia di popolazione del comune	Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge	Determinazione e del numero dei candidati corrispondente a quello <u>minimo</u> di ogni lista con eventuale arrotondamento ⁽¹⁾	Quote di genere determinate sul numero <u>massimo</u> complessivo dei candidati che è possibile presentare ⁽²⁾		Quote di genere determinate sul numero <u>minimo</u> complessivo dei candidati che è possibile presentare ⁽²⁾	
				2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2 / 3	32	32	16	21,33= 21	10,66= 11
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2 / 3	26,66 = 27	26,66 = 26	13,33= 14	18	9
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2 / 3	24	24	12	16	8
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	32	2 / 3	21,33 = 21	21,33 = 21	10,66= 11	14	7
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2 / 3	16	16	8	10,66= 10	5,33 = 6
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2 / 3	10,66 = 11	10,66 = 10	5,33 = 6	7,33 = 7	3,66 = 4
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3 / 4	12	10,66 = 10	5,33 = 6	8	4
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	3 / 4	9	8	4	6	3

(1) Nella determinazione del numero minimo dei candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore soltanto in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi (articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000); il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

1.1.4 Documentazione da presentare per i candidati a Sindaco

Nei Comuni con popolazione *fino a 15 mila abitanti*, con la lista dei candidati al consiglio comunale, va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Nei Comuni con popolazione *superiore ai 15 mila abitanti*, più liste possono presentare lo stesso candidato a sindaco presentando il medesimo programma e si considerano tra loro collegate.

In particolare, per l'elezione a sindaco vanno depositati i seguenti atti:

- a) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e di consigliere comunale. Con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato alla carica di Sindaco o consigliere comunale (art. 28 D.P.R. n. 570/1960). La dichiarazione deve contenere la dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative elencate dagli artt. 10 e 12 del D. Lgs. n. 235/2012 (ex art. 58 TUEL). La dichiarazione firmata dal candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 38-bis, c. 8, D.L. n. 77/2021;
- b) certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- c) dichiarazione del candidato di non aver accettato la candidatura in altro Comune o di non essere stato eletto in altro Comune (art. 56, D. Lgs. n. 267/2000);
- d) programma amministrativo: a termini degli articoli 71 e 73, D. Lgs. n. 267/2000, con la lista di candidati al Consiglio comunale deve essere presentato anche il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

A. Candidatura alla carica di Sindaco nei comuni fino a 15.000 abitanti

La candidatura alla carica di Sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale. Tale lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (art. 71, D. Lgs. n. 267/2000).

Il candidato a Sindaco è affiancato dal contrassegno della lista a lui collegata.

B. Candidatura alla carica di Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se converge con analoga dichiarazione dei delegati delle liste collegate.

Le liste per il Consiglio comunale devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi; nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno

rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Il candidato a Sindaco è affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Più liste possono indicare lo stesso candidato, presentando il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate.

Autenticazione sottoscrizioni nei Comuni fusi

Nel caso di Comuni fusi, con il conseguente scioglimento dei rispettivi Consigli comunali e la nomina del Commissario, si pone il problema delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori non essendoci più consiglieri comunali in carica.

A tal riguardo si ricorda che la norma prevede che le sottoscrizioni previste dal procedimento elettorale, che non siano espressamente attribuite dalla legge alla competenza autenticatoria solo del notaio, può essere svolta dai soggetti indicati dall'art. 14 della L. n. 53/1990:

- ✓ i consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali
- ✓ i presidenti delle province
- ✓ i sindaci metropolitani e i componenti della conferenza metropolitana
- ✓ i sindaci
- ✓ gli assessori comunali e provinciali,
- ✓ i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali
- ✓ i segretari comunali e provinciali
- ✓ i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia **(1)**
- ✓ i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica
- ✓ i membri del Parlamento
- ✓ gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza.

(1) I pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono (Consiglio di Stato, sentenza n. 22 del 9 ottobre 2013, Pubblicazione n.1/2022 del ministero dell'interno)

2. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ⁷

2.1 Incandidabilità

- Gli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del TUEL disciplinano le cause di incandidabilità non derivanti da sentenza penale di condanna. In particolare, il comma 11 dell'articolo 143 stabilisce l'incandidabilità per gli amministratori responsabili delle condotte che hanno causato lo scioglimento dei consigli comunali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

Il comma 5 del citato articolo 248, invece, stabilisce che non possono candidarsi gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario dell'ente.

- L'art. 10 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ha stabilito le cause e le condizioni ostative che determinano l'incandidabilità alle elezioni provinciali, metropolitane, comunali e circoscrizionali per coloro che abbiano riportato sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. È altresì disposto il divieto di ricoprire qualsiasi altro incarico per il quale l'elezione e la nomina è di competenza del consiglio o della giunta provinciale, metropolitana, comunale e circoscrizionale.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo citato è nulla e l'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza di dette condizioni.

All'atto della presentazione delle candidature, ciascun candidato deve dichiarare l'assenza di cause di incandidabilità. La mancata presentazione della dichiarazione o l'accertamento di una causa di incandidabilità da parte della Commissione elettorale circondariale determina l'esclusione della candidatura e l'impossibilità, quindi, di partecipare alle elezioni.

Si ricorda che l'eventuale elezione di chi si trova in una condizione di incandidabilità è nulla.

2.2 Ineleggibilità

Le cause di ineleggibilità alle cariche degli enti locali sono disciplinate dagli articoli 60 e 61 del TUEL.

Il fondamento di tali disposizioni risiede nell'esigenza di garantire la regolarità del procedimento elettorale attraverso l'esclusione delle persone che per la loro particolare posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti potrebbero influenzare la volontà degli elettori⁸.

⁷ Si ricorda che, in materia di ineleggibilità e incompatibilità, così come disciplinate dal TUEL, occorre tenere in considerazione anche quanto stabilito dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità.

⁸ Si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 46/1989, ha affermato che *“le cause di ineleggibilità, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione”*.

La causa di ineleggibilità, pertanto, non ha effetto se l'interessato cessa dalla carica che lo rende ineleggibile e dall'esercizio delle relative funzioni prima della presentazione delle candidature.

L'esistenza delle cause di ineleggibilità previste dal citato articolo 60 deve essere verificata con riferimento esclusivo al giorno fissato per la presentazione delle liste dei candidati.

L'accertamento delle eventuali cause di ineleggibilità è demandato al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva alle elezioni e prima di ogni altra delibera, con l'esame della condizione degli eletti. La mancata rimozione tempestiva della causa di ineleggibilità, dunque, comporta la mancata convalida e l'impossibilità di assumere la carica elettiva.

2.3 Incompatibilità

Le cause di incompatibilità alle cariche di Sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale sono elencate nell'articolo 63, comma 1, del TUEL. Finalità della norma è evitare che il soggetto titolare di una carica pubblica cumuli nella sua persona una pluralità di interessi confliggenti, essendo portatore di interessi propri o di congiunti che contrastano con gli interessi pubblici dell'ente nel quale ricopre la carica di amministratore.

Le cause di incompatibilità previste dalla legge non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

La contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità segue la procedura di cui all'articolo 69 del TUEL.

Si ricorda che, come evidenziato anche nel parere del 16 marzo 2023 del Ministero dell'Interno, a far data dall'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia⁹ che ha modificato l'art. 445 del codice di procedura penale, tutti i soggetti per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., salvo il caso di applicazione di pene accessorie, non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle elezioni.

Pertanto, limitando un diritto fondamentale del cittadino costituzionalmente garantito, hanno carattere tassativo e non possono essere estese a situazioni non espressamente previste.

⁹ 30 dicembre 2022, ai sensi del D.L. n. 162/2022

3. MODALITÀ DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

3.1 Elezione del Sindaco e del consiglio nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

L'elezione del Sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo.

Nella scheda, dunque, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato Sindaco.

Ogni elettore può:

- a) votare per il candidato Sindaco, segnando il relativo contrassegno;
- b) esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere rientrante nella lista collegata al Sindaco prescelto scrivendo il cognome del consigliere nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Quando l'elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s'intende validamente votata:

- a) la lista a cui appartiene il candidato votato;
- b) il candidato a consigliere votato;
- c) il candidato Sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato.

Il voto al candidato Sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto "voto disgiunto".

Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato Sindaco a questa collegato.

La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Sindaco. Alla lista collegata al Sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

Computo in caso di presentazione di lista unica

Per l'anno 2024, per l'elezione del Sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 71, c.10, Tuel, nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a Sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi

non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto. (Articolo 4, comma 2, dl n. 7/2024, convertito in L. n. 38/2024).

3.2. Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti¹⁰

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato Sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.

Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. L'elettore può anche votare per un candidato alla carica di Sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto).

In ordine all'attribuzione dei seggi, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia; alla lista collegata al Sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza).

La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell'ufficio centrale elettorale dopo il riepilogo dei risultati nelle diverse sezioni. Il Sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Il consiglio comunale, nella seduta successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ed anche se non sono stati avanzati reclami, deve esaminare le condizioni del Sindaco e dei consiglieri e dichiararne l'ineleggibilità, qualora sussista una delle cause previste dalla legge.

Elezione dei consigli circoscrizionali

Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono disciplinate dallo statuto del comune e/o da appositi regolamenti comunali e devono anche garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive e agli uffici pubblici (art. 17 Tuel).

¹⁰ A tal proposito, come evidenziato in Premessa, si ricorda che tale disciplina elettorale si applica a tutti i Comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti.

Le elezioni dei consigli circoscrizionali avvengono contestualmente alle elezioni del consiglio comunale (salvo scioglimenti anticipati dei consigli stessi) e con la modalità del suffragio diretto dei cittadini residenti aventi diritto al voto.

I consigli circoscrizionali restano in carica per lo stesso periodo del consiglio comunale (5 anni).

4. TABELLE DI COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio comunale è operata in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ufficiale, effettuato nel 2021, approvato con D.P.R. 20 gennaio 2023¹¹.

Va precisato che i Comuni con meno di 100 mila abitanti che sono però capoluoghi di provincia rientrano nella categoria dei 100 mila abitanti.

Si ricorda, infine, che la Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori determinato in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del Comune, con arrotondamento all'unità superiore.

Tale composizione è stata determinata dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 senza, tuttavia, che in seguito venisse aggiornato e coordinato l'art. 47 del TUEL che, si ricorda, stabiliva la composizione della Giunta in un terzo dei Consiglieri.

Per i Comuni fino a 10.000 abitanti, invece, valgono le disposizioni di cui all'art. 1, c. 135, della legge n. 56/2014, che modifica - come riportato nelle tabelle che seguono - il D.L. n. 138/2011.

Si riportano, dunque, di seguito, le tabelle riepilogative della composizione dei consigli comunali e delle giunte.

TABELLA A - Consiglio

Comuni per fasce demografiche	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo la riduzione operata dal D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, e dalla legge n. 56/2014
più di 1 milione	48
da 500.001 a 1 milione	40
da 250.001 a 500.000	36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	32
da 30.001 a 100.000	24
da 10.001 a 30.000	16
da 3.001 a 10.000	12
fino a 3.000	10

TABELLA B - Giunta

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori comunali dopo la riduzione operata dal D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, e dalla legge n. 56/2014
più di 1 milione	12
da 500.001 a 1 milione	11
da 250.001 a 500.000	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9
da 30.001 a 100.000	7
da 10.001 a 30.000	5
da 3.001 a 10.000	4
fino a 3.000	2

¹¹ Si ricorda, al riguardo, quanto evidenziato in Premessa sulle modifiche apportate dal DL n. 7/2024.

5. Disposizioni in materia di trasparenza elettorale

5.1. Mandatario elettorale

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente tramite un mandatario elettorale (art. 13, legge n. 96/2012). Il candidato Sindaco o consigliere dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello, o presso il tribunale del capoluogo di regione il nominativo del mandatario designato.

5.2. Adempimenti in materia di trasparenza delle candidature

L'articolo 1, comma 14, della legge n. 3/2019, come modificato dall'articolo 38-bis del D.L. n. 77/2021 (c. 7), prescrive che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni (26 maggio 2024), anche amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet:

- il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo;
- il relativo certificato del casellario giudiziale. Il certificato del casellario è quello previsto dall'articolo 24 del D.P.R. n. 313/2002, ed è rilasciato non oltre 90 giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono previste in determinati casi riduzioni delle relative imposte e diritti.

L'obbligo vale anche per le liste nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, con pubblicazione sul sito internet del partito o movimento politico.

I rappresentanti dei partiti, dei movimenti politici e delle liste, o persone da essi delegate, possono richiedere i certificati del casellario anche mediante PEC.

Non sussistono indicazioni in merito al formato del curriculum vitae che, dunque, può essere compilato liberamente.

Non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

L'omessa pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale non comporta l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali. Tuttavia, in caso di violazione di tali obblighi di pubblicazione da parte dei partiti o movimenti politici, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici¹², commina una sanzione pecuniaria amministrativa da

¹² La Commissione, istituita con la legge n. 96/2012, effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto dei partiti e movimenti politici. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati ed è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

euro 12.000 a euro 120.000, a termini dell'articolo 1, c. 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

La previsione di cui al citato comma 14 va evidentemente letta in combinato disposto con quanto previsto al successivo comma 15 del medesimo articolo 1. Quest'ultimo prevede che i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, secondo quanto stabilito dal comma 15, dovranno predisporre un'apposita sezione del proprio sito internet, denominata "Elezioni trasparenti", in cui saranno pubblicati il curriculum vitae ed il certificato penale dei candidati.

La pubblicazione deve avvenire entro il settimo giorno precedente la consultazione elettorale (2 giugno 2024) e il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario entro novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

La norma specifica che il curriculum vitae ed il certificato penale sono quelli già pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato con essa collegato, previamente comunicati agli enti interessati dalla consultazione elettorale.

Le informazioni oggetto della pubblicazione devono essere facilmente accessibili e devono consentire all'elettore di accedervi attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

Il mancato adempimento a quanto previsto dal comma 15 non comporta sanzioni.

5.3. Rapporti tra partiti politici e fondazioni, associazioni e comitati

L'articolo 1, comma 20, della legge n. 3/2019 ha modificato il comma 4 dell'articolo 5 del D.L. n. 149/2013, introducendo una equiparazione, in materia di trasparenza e rendicontazione, tra partiti o movimenti politici e fondazioni, associazioni e comitati così come individuati e definiti dalla norma stessa.

Ai sensi del nuovo comma 4, dunque, gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici dalla legge in esame e dall'art. 5 del D.L. n. 149/2013 trovano applicazione anche per le fondazioni, le associazioni e i comitati:

- la cui composizione degli organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici;
- i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte:
 - da membri di organi di partiti o movimenti politici *ovvero*
 - da persone che siano o siano state, nei 10 anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di Assemblee elettive regionali o locali (quindi consiglieri regionali, consiglieri comunali, ecc.) *ovvero*
 - da coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto, nei 10 anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali nelle fondazioni, associazioni o comitati per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici;
- che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a 5.000 euro annui al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore

di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali.

5.4. Protezione dati personali

A seguito dell'entrata in vigore, nel maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del successivo D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che ha modificato il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati con informazione sull'esistenza del trattamento e delle sue finalità. I titolari del trattamento sono tenuti ad informare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

- l'identità del titolare del trattamento;
- le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente.

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROPAGANDA ELETTORALE¹³

Dalla data di convocazione di comizi e per tutta la durata della campagna elettorale, si applicano diverse disposizioni legislative che normano la tematica dell'accesso ai mezzi di informazioni, della comunicazione esterna rivolta alle collettività e della propaganda.

La disciplina di riferimento è costituita, dunque, dalle seguenti disposizioni legislative che devono essere analizzate in maniera congiunta al fine di ottenere le definizioni e i principi utili ad una lettura e ad una comprensione uniforme della tematica in esame:

- Legge 25/03/1993, n. 81 *“Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*
- Legge 4 aprile 1956, n. 212 *“Norme per la disciplina della propaganda elettorale”*
- Legge 22/02/2000, n. 28 *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*
- Legge 7 giugno 2000, n. 150 *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*

Dalla lettura, dunque, delle disposizioni citate, è possibile operare la necessaria distinzione tra il concetto di “propaganda”, di “comunicazione istituzionale” e di “comunicazione politica”.

La propaganda elettorale è il mezzo tramite il quale un candidato, un partito o una lista pubblicizzano il proprio programma, le proprie attività o le proprie proposte.

Per comunicazione istituzionale si intendono le attività di informazione poste in essere dalle pubbliche amministrazioni volte a conseguire l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici e la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa.

Per comunicazione politica si intende lo scambio e il confronto dei contenuti di interesse pubblico-politico prodotti dal sistema politico stesso, dal sistema dei mass-media e dai cittadini.

I concetti appena illustrati, durante il periodo elettorale, si intersecano e si sovrappongono tra di loro; tuttavia, sono caratterizzati da tempistiche e regolamentazioni distinte che si delineano di seguito.

Propaganda elettorale

Nei 30 giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, e dunque a partire da venerdì 10 maggio 2024 e per tutta la durata della stessa, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

¹³ Esclusivamente per tali adempimenti, secondo quanto disposto dall'art. 1 del DL n. 7/24 e dalla normativa vigente in materia, si è considerato giorno della votazione sabato 8 giugno.

In particolare, dal 30° giorno precedente a quello della votazione è vietata:

- l'affissione dei manifesti dei candidati e partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni al di fuori degli appositi spazi predisposti dal Comune;
- ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso (al di fuori degli spazi assegnati) ad eccezione delle insegne delle sedi di partito;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione e, quindi, a partire da sabato 25 maggio 2024 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Nel giorno precedente a quello della votazione (venerdì 7 giugno 2024) e nei giorni della votazione (sabato 8 giugno e domenica 9 giugno), sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Infine, nei giorni della votazione e, quindi, nelle giornate di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno è, altresì, vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali.

Comunicazione istituzionale¹⁴

Dalla data di convocazione di comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 volta a garantire la parità di trattamento e l'imparzialità nell'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica nonché la disciplina della comunicazione istituzionale e gli obblighi di informazione.

In particolare, è fatto divieto, a tutte le amministrazioni pubbliche, per il periodo indicato, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni. Il divieto copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata. In base ad esso, le amministrazioni devono astenersi non solo dalle manifestazioni volte ad appoggiare le liste o i candidati impegnati nel confronto elettorale (propaganda elettorale in forma diretta), ma anche da tutti gli interventi che, avendo come finalità principale la promozione dell'immagine politica o dell'attività istituzionale dell'ente, favoriscano una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale (propaganda elettorale in forma mediata).

In particolare, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha più volte richiamato l'attenzione dei Comuni – anche nelle delibere di contestazione di violazione della normativa - a porre in essere, nel periodo indicato, attività istituzionali che soddisfino

¹⁴ Per le risposte alle domande più frequenti sul divieto di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale, previsto dall'articolo 9 della legge 28/2000, si rimanda, per quanto qui non riportato, alle FAQ predisposte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni <https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali>

entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità. Inoltre, nelle sue deliberazioni, l'Autorità ha evidenziato che, essendo la comunicazione istituzionale la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa finalizzata, tra l'altro, a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale, i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario di impersonalità e indispensabilità dei contenuti risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, le amministrazioni comunali devono limitarsi a fornire informazioni sulle modalità di esercizio del diritto – dovere di andare a votare, ma non devono fornire indicazioni di propaganda al voto nei confronti di uno specifico candidato. Non possono utilizzare, dunque, la carta intestata del Comune, nonché i relativi logo e protocollo per finalità diverse da quelle meramente istituzionali e legate all'attività amministrativa dell'ente.

Inoltre, i titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente. Rientra ad esempio, in tale divieto anche la pubblicazione, su un profilo personale Facebook di un candidato Sindaco uscente – e ricandidato -, di un video registrato nella sala conferenze del Comune con la rappresentazione dello stemma comunale.

Ancora, la concessione di un patrocinio con utilizzo del logo comunale rappresenta una forma di riconoscimento ed è direttamente attribuibile all'Amministrazione che lo rappresenta, rientrando, pertanto, nel novero delle attività di comunicazione istituzionale e come tale, deve soddisfare i requisiti di impersonalità e indispensabilità dei contenuti.

Allo stesso modo, il Comune dovrà prestare particolare attenzione all'attività di comunicazione realizzata con comunicati stampa divulgati attraverso la casella di posta elettronica istituzionale o con la pubblicazione di locandine di iniziative varie (incluse inaugurazioni) sul sito web istituzionale dell'ente che non abbiano i caratteri di imparzialità o indispensabilità.

Sul sito web istituzionale, inoltre, non possono essere pubblicati avvisi di iniziative e relative locandine, recanti lo stemma del Comune, la dicitura "Comune di" o l'eventuale riferimento ad Assessorati o uffici del Comune, se realizzati da un candidato sindaco che già ricopra una carica elettiva all'interno dell'ente.

Infine, il Comune dovrà adempiere alle disposizioni relative alla relazione di fine mandato attraverso la sua pubblicazione integrale sul proprio sito istituzionale quale atto amministrativo inviato alla Corte dei conti che racchiude le informazioni relative alle attività svolte nei quinquenni amministrativi e non già documenti di sintesi estrapolativi e sintetici di alcune sue parti che possono assimilarsi ad una funzione propagandistica dell'amministrazione uscente.

Eventuali violazioni in materia sono accertate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, in caso di riscontro positivo, dispone la pubblicazione del messaggio di violazione e, se necessario, anche la rimozione di quanto realizzato in violazione delle disposizioni normative. La mancata ottemperanza di tali prescrizioni dell'Autorità

comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228, irrogata dalla stessa Autorità.

Comunicazione politica

Dalla data di convocazione dei comizi, e dunque dal 25 aprile 2024 (termine ultimo per la convocazione), la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme:

- ✓ tribune politiche
- ✓ dibattiti
- ✓ tavole rotonde
- ✓ presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici
- ✓ interviste
- ✓ ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche ed i candidati che sono in competizione.

Fino alla chiusura della campagna elettorale (cioè fino a tutto il 2° giorno antecedente quello della votazione, giovedì 6 giugno), la trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina definita dall'art. 4 della citata legge n. 28/2000 che fornisce i criteri sia per il riparto degli spazi tra i soggetti politici sia per la trasmissione di messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè fino a giovedì 6 giugno), gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati ed alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro; la comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.

Fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè fino a giovedì 6 giugno), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- ✓ annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- ✓ pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- ✓ pubblicazioni di confronto tra più candidati.

Fino alla chiusura delle operazioni di votazione, in qualunque trasmissione televisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

7. FOCUS: I NUMERI DEI COMUNI AL VOTO¹⁵

DATI SUI COMUNI AL VOTO

Nella prossima tornata elettorale¹⁶ andranno al voto **3.716 Comuni**¹⁷, di cui **228** con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e **3.488** con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, la popolazione interessata dalle prossime elezioni amministrative è pari a **19.452.275** mentre la popolazione votante è pari a **16.894.821**.

Si voterà in **29 Comuni capoluogo**:

Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cesena, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio nell'Emilia, Rovigo, Sassari, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.

Di questi, **tre sono anche capoluogo di Regione** (Campobasso, Perugia, Potenza), **tre sono Capoluogo di Città Metropolitana** (Bari, Cagliari e Firenze).

Ben 13 dei Comuni al voto superano i 100.000 abitanti (Firenze, Bari, Prato, Modena, Reggio nell'Emilia, Perugia, Livorno, Cagliari, Ferrara, Sassari, Bergamo, Pescara e Forlì).

La **Lombardia** è la regione con il **maggior numero di Comuni alle urne, 961**, seguita dal Piemonte (801 Comuni); mentre la **regione con meno Comuni al voto è la Valle d'Aosta (un solo comune)**.

I comuni di nuova istituzione che andranno per la prima volta al voto sono quattro: **Uggiate con Ronago** in provincia di Como, **Setteville** in provincia di Belluno, **Santa Caterina d'Este** in provincia di Padova e **Sovizzo** in provincia di Vicenza.

Il **Comune più piccolo** che andrà alle elezioni è **Pedesina**, in provincia di Sondrio, che conta solo **35 abitanti**.

Il **Comune più grande** che andrà al voto, con **361.619** abitanti, è **Firenze**.

DATI SUGLI AMMINISTRATORI LOCALI

NUMERO DI CONSIGLIERI DA ELEGGERE E ASSESSORI DA NOMINARE

Con la tornata elettorale di primavera saranno eletti **42.980 consiglieri** e nominati circa **11.226 assessori**.

Di seguito due tabelle esplicative dei Comuni che andranno al voto.

¹⁵ Dati elaborati dall'Ufficio Ricerche dell'ANCI.

¹⁶ Le elezioni amministrative si svolgeranno l'8 e il 9 giugno 2024, con eventuali ballottaggi il 23 e il 24 giugno, nelle Regioni a statuto ordinario. Nelle regioni a statuto speciale le elezioni amministrative comunali si svolgeranno il 19 maggio in Valle d'Aosta, il 26 maggio in Trentino Alto Adige e l'8 e il 9 giugno nelle altre tre regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna).

¹⁷ Ultimo dato reso disponibile dal Ministero dell'interno e aggiornato al momento in cui si scrive.

La prima raccoglie i dati dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, suddivisi per fasce di popolazione, con il relativo numero di componenti degli organi politici.

La seconda contiene il riepilogo, per dato aggregato in considerazione della varietà della legislazione regionale in materia, dei Comuni delle Regioni a statuto speciale e del relativo numero di consiglieri e assessori.

Infine, è riportato il riepilogo complessivo dei Comuni e del numero degli amministratori.

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Comuni per fasce demografiche	Numero Comuni al voto	N. Consiglieri Comunali spettanti ad ogni Comune (escluso il Sindaco)	Totale Consiglieri che saranno eletti	N. Assessori Comunali spettanti ad ogni Comune	Totale Assessori che potranno essere nominati
più di 1 milione	0	48	0	12	0
da 500.001 a 1 milione	0	40	0	11	0
da 250.001 a 500.000	2	36	72	10	20
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	24	32	768	9	216
da 30.001 a 100.000 (senza i capoluoghi)	46	24	1.104	7	322
da 10.001 a 30.000	327	16	5.232	5	1.635
da 3.001 a 10.000	994	12	11.928	4	3.976
fino a 3.000	2.137	10	21.370	2	4.274
TOT	3.530		40.474		10.443

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME

	Numero Comuni al voto	Totale Consiglieri che saranno eletti	Totale Assessori che potranno essere nominati
Regione Valle d'Aosta	1	9	2
Regione Friuli-Venezia Giulia	114	1430	456
Provincia Autonoma di Trento	5	96	21
Provincia Autonoma di Bolzano	3	69	14
Regione Siciliana	36	506	169
Regione Sardegna	27	396	121
TOT	186	2.506	783

RIEPILOGO

	Numero Comuni al voto	Totale Consiglieri che saranno eletti	Totale Assessori che potranno essere nominati
TOT	3.716	42.980	11.226

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Lunedì 15 aprile 2024

55° giorno antecedente quello della votazione

Termine entro il quale è fissata dal Ministero dell'Interno la data di svolgimento delle elezioni dei consigli comunali. La data è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge (art. 3, legge n. 182/1991).

Con decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2024, le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali sono state fissate per i giorni di **sabato 8 giugno** e **domenica 9 giugno 2024**¹⁸.

L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.

55° giorno antecedente quello della votazione

Inizio, ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 400, lettera d), che ha modificato l'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, del lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione delle consultazioni elettorali, che termina il quinto giorno successivo a quello delle medesime consultazioni, compreso l'eventuale ballottaggio (sabato 29 giugno).

Il responsabile/dirigente deve adottare la determinazione di autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario per il personale (art. 15 del D.L. n. 8/1993).

L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati e a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva impedisce il pagamento dei compensi.

Martedì 23 aprile 2024

47° giorno precedente la data delle elezioni

Cancellazione dalle liste elettorali degli elettori trasferiti in altri Comuni.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica con le modalità indicate con circolare n. 43/2014 del Ministero dell'interno.

Giovedì 25 aprile 2024

45° giorno precedente la data delle elezioni

¹⁸ Ai sensi di quanto stabilito dal DL n. 7/2024, si ricorda che, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno di votazione quello della domenica.

Affissione, in tutti i Comuni nei quali si svolgono le consultazioni, del manifesto a firma del Sindaco con il quale viene data notizia agli elettori del giorno della votazione e dell'eventuale turno di ballottaggio (art. 18, comma 1, del T.U. sulle elezioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni). Il modello di manifesto viene trasmesso anche in formato word per la pubblicazione sugli albi on line dei comuni interessati.

Scadenza del termine entro il quale:

- devono essere cancellati dalle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana e di quelli che siano in corsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria (art. 32, comma 1, n. 2 e 3 del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni). Le deliberazioni relative alle suddette cancellazioni devono essere notificate agli interessati entro 10 giorni;
- devono essere iscritti nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano trasferito la loro residenza nel Comune (art. 32, D.P.R. n. 223/1967). A tali elettori il comune di immigrazione consegna una nuova tessera elettorale previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza;
- devono essere apportate alle liste elettorali le variazioni conseguenti al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un'altra sezione dello stesso Comune (art. 41, D.P.R. n. 223/1967).

Da tale termine, decorrono una serie di limitazioni relative alla comunicazione politica e alla comunicazione istituzionale per il cui approfondimento si rimanda al paragrafo 6.

Inoltre, si ricorda che, in base all'articolo 38, comma 5, del TUEL, i Consigli comunali, a decorrere dal termine di indizione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente la data delle elezioni in base all'art. 18, comma 1, del DPR 570/1960), possono adottare solo atti urgenti ed inderogabili. (v. quanto già approfondito in Premessa).

Martedì 30 aprile 2024

Entro il 5° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del Sindaco (corrispondente al 40° giorno antecedente quello della votazione)

Termine entro il quale deve essere costituito l'ufficio centrale per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 71 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Termine entro il quale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano partecipare alle elezioni comunali e circoscrizionali del comune italiano nel quale risiedono, debbono presentare al comune medesimo una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta appositamente istituita presso il Comune (art. 3, comma 1, ed art. 1, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197).

Domenica 5 maggio 2024

Entro il 10° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del Sindaco (corrispondente al 35° giorno antecedente quello della votazione)

Termine entro il quale l'ufficiale elettorale deve aver compilato un elenco, in tre esemplari, dei nomi dei cittadini che sono compresi nelle liste elettorali ma che non hanno compiuto il 18° anno di età nel giorno della votazione (art. 4-bis ed art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

L'ufficiale elettorale trasmette una copia dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale, la quale depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione, i nomi dei cittadini compresi nell'elenco (art. 33, secondo comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

La seconda copia dell'elenco viene pubblicata nell'albo pretorio (art. 33, terzo comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

La terza copia dell'elenco è depositata nella segreteria del Comune (art. 33, terzo comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Da martedì 7 maggio a giovedì 9 maggio 2024

Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione, da parte della Giunta comunale, degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale (articoli 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Venerdì 10 maggio 2024

Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per cessazione di cause ostative (art. 32, quarto comma, del T.U. sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Venerdì 10 maggio 2024

30° giorno antecedente quello della votazione

Inizio della presentazione (ore 8) delle candidature alla carica di Sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune (la presentazione delle candidature è regolata nei comuni sino a 15.000 abitanti dall'articolo 28, T.U. n. 570/1960, e per i comuni con oltre 15.000 abitanti dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 32 del medesimo testo unico).

La presentazione deve esser fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte.

Nel caso in cui più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, lo stesso potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del Sindaco e comunicazione alla Prefettura.

Entro lo stesso giorno, per le elezioni comunali, il Segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e liste presentate.

Inizio del divieto di:

- svolgere propaganda elettorale luminosa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi;
- effettuare ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- compiere lancio o getto di volantini;
- utilizzare altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall' art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale) (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia (art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni).

Termine entro il quale il Sindaco od un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni (art. 33, D.P.R. n. 361/1957).

Termine entro il quale il Presidente della Corte d'appello competente per territorio deve nominare i presidenti di seggio.

Da venerdì 10 maggio a sabato 11 maggio 2024

Gli uffici comunali dovranno rimanere aperti negli orari previsti per la presentazione delle liste e candidature (e quindi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 10 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 11 maggio), nonché nei giorni immediatamente precedenti, in orari da pubblicizzare adeguatamente. (Articoli 28 e 32, T.U. n. 570/1960).

Sabato 11 maggio 2024

29° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine per la presentazione (ore 12) delle candidature alla carica di Sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune.

Entro lo stesso giorno, per le elezioni comunali, il Segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e liste presentate.

Esame, da parte della Commissione elettorale circondariale delle candidature presentate alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Le operazioni della commissione elettorale circondariale sono regolate:

- per i comuni con popolazione fino a 15 abitanti: dagli articoli 30 e 31 del testo unico n. 570/1960 e dall'articolo 71 del D. Lgs. n. 267/2000;
- per i comuni con popolazione superiore dagli articoli 33 e 34 del medesimo testo unico e dagli articoli 72 e 73 del D. Lgs. n. 267/2000.

Le operazioni della commissione elettorale circondariale devono essere ultimate entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle liste.

Per l'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la preparazione e la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto, per la predisposizione e la stampa delle schede di votazione (art. 31 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Lo stesso articolo 31, come modificato dall'art. 2, all. IV, D. Lgs. n. 104/2010 prescrive che il manifesto con le liste dei candidati deve essere pubblicato nell'albo pretorio *online* nonché affisso in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione (sabato 1 giugno 2024).

Domenica 12 maggio 2024

28° giorno antecedente quello della votazione (giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle liste)

Conclusione dell'esame, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature presentate alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale (art. 30 ed art. 33 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Martedì 14 maggio 2024

Entro il 26° giorno antecedente quello della votazione

Per l'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Riunione della Commissione elettorale circondariale per udire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate, per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale, per ammettere nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite (art. 33, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni);

Per l'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione (art. 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per l'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti - Presentazione, da parte dei presentatori della candidatura alla carica di Sindaco e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere, di un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato dalla Commissione elettorale circondariale per le conseguenti decisioni della Commissione medesima (art. 30, primo comma, lettera b, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni). In caso di ricusazione del contrassegno, la norma citata dispone che la Commissione elettorale assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

Per l'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale in ordine alla presentazione di nuovi contrassegni al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione (art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Nei 2 giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione relativa alle liste ammesse per le elezioni comunali

Gli articoli 30 (comuni fino a 15.000 abitanti) e 33 (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 stabiliscono che la commissione elettorale procede all'esame delle candidature entro il giorno successivo a quello della loro presentazione (12 maggio 2024). Le relative decisioni sono immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto. Inoltre in caso di ricusazione del contrassegno (per i comuni fino a 15.000 abitanti), ovvero per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate (altri comuni), per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite, la Commissione assegna un nuovo termine, rispettivamente di 48 ore, ovvero si riunisce entro il 26° giorno antecedente la data della votazione (14 maggio 2024).

La giunta comunale - ricevuta comunicazione delle candidature ammesse per le elezioni - ripartisce gli appositi spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale in sezioni ed assegna queste ultime sia a coloro che partecipano alla competizione con proprie candidature, gruppi o liste, sia a coloro che non prendono parte direttamente alla consultazione ma che abbiano egualmente presentato domanda per eseguire le predette affissioni (art. 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Mercoledì 15 maggio 2024

Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (corrispondente al 25° giorno antecedente quello della votazione)

Spedizione della cartolina avviso agli elettori residenti all'estero da parte del Comune di iscrizione elettorale (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40; art. 3, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Da mercoledì 15 maggio a lunedì 20 maggio 2024

Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti quello della votazione

La Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede, a termini dell'articolo 6 della legge n. 95/1989:

- a) alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli fra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori, in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'albo, per sostituire gli scrutatori in caso di rinuncia o impedimento;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle precedenti lett. a) e b).

Con apposito manifesto viene dato annuncio al pubblico della data fissata per l'adunanza. Il manifesto deve essere affisso almeno due giorni prima della data in cui sarà effettuata l'adunanza.

Lunedì 20 maggio 2024

20° giorno antecedente quello della votazione

- Tra il 40° e 20° giorno precedenti la data della votazione, l'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto:
 - un'espressa dichiarazione in carta libera attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, possibilmente, con un recapito telefonico;
 - un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione (25 aprile 2024), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all'articolo 1, comma 1, D.L. n. 1/2006, riportante l'esatta formulazione: "*... con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali*".

I comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare, dovranno organizzare il servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso l'abitazione di tali elettori, utilizzando possibilmente gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori disabili.

Voto domiciliare

La domanda di ammissione al voto domiciliare vale anche per l'eventuale ballottaggio.

Quest'ultimo termine (20 maggio 2024), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio (circolare Ministero Interno - Direzione Centrale Servizi Elettorali, n. 54/2021).

*Con riguardo esclusivamente alle **elezioni europee**, in relazione alle domande degli studenti fuori sede ricevute (cfr. art.1-ter, D.L. n. 7/2024, conv. in legge n.38/2024), il Comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo dandone comunicazione al Comune di temporaneo domicilio od al comune di capoluogo della regione in cui è situato il Comune di temporaneo domicilio. L'ufficiale elettorale del Comune di residenza annota, inoltre, nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro Comune.*

- Scadenza del termine entro il quale il Presidente della Corte d'appello trasmette al Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, dando tempestiva notizia delle eventuali, successive variazioni.
- Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza ed alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione se designati, procede alla nomina degli scrutatori, compresi nell'apposito albo, per ciascuna sezione elettorale del Comune ed alla formazione di una graduatoria di nominativi per sostituire gli scrutatori in casi di rinuncia od impedimento (art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95).

Sabato 25 maggio 2024

Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione

- Scadenza del termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori (art. 32, quarto comma, del T.U. sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).
- Scadenza del termine per apportare le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.
- Il Sindaco od il commissario per la provvisoria amministrazione del Comune notificano l'avvenuta nomina a scrutatore per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale (art. 6, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni). Entro 48 ore dalla notificazione dell'avvenuta nomina, i sorteggiati devono comunicare l'esistenza di un eventuale grave impedimento al Sindaco o al commissario, i quali provvedono a sostituire le persone impedito.

Da sabato 25 maggio 2024

Nei 15 giorni precedenti la data della votazione

È vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto (art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Domenica 26 maggio 2024

14° giorno antecedente quello della votazione

Entro la suddetta data i partiti, i movimenti politici e le liste e candidati alla carica di Sindaco hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste suddette, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 D.P.R. n. 313/2002. Ai fini di tale pubblicazione non è richiesto il consenso dell'interessato (art. 1, legge n. 3/2019).

La norma non si applica ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (art. 38-bis, D.L. n. 77/2021, c. 7).

Giovedì 30 maggio 2024

Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione

Invio alla Commissione elettorale circondariale, da parte dell'ufficiale elettorale, di eventuali proposte di variazioni della sede di qualche ufficio elettorale di sezione in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

Sabato 1 giugno 2024

Entro l'8° giorno antecedente quello della votazione

- Invio, al Sindaco del Comune, delle liste degli elettori di ogni sezione da parte della Commissione elettorale circondariale (art. 18, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).
- Affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici dei manifesti recanti le liste e le candidature definitivamente ammesse alle elezioni comunali (artt. 31, primo comma, e 34, primo comma, T.U. n. 570/1960).

Martedì 4 giugno 2024

Entro il 5° giorno antecedente quello della votazione

Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte, pervenute dall'ufficiale elettorale, di variazione della sede di qualche ufficio elettorale di sezione (art. 38, terzo comma, art. 4-bis ed art. 33, primo comma, del T.U. sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni; art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000. n. 340).

Qualora la variazione sia stata approvata, il Sindaco la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto che deve essere affisso due giorni prima di quello della votazione (venerdì 7 giugno 2024).

*Con riguardo esclusivamente alle **elezioni europee**, il Comune di temporaneo domicilio degli studenti fuori sede (cfr. art. 1-ter, D.L. n.7/2024, conv. in legge n.38/2024) od il Comune capoluogo della regione in cui è situato il Comune di temporaneo domicilio, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.*

Giovedì 6 giugno 2024

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione

- Il Sindaco o il commissario notificano agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento (art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni).
- Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240).
- Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).
- Trasmissione al Sindaco - da parte della Commissione elettorale circondariale, per le elezioni comunali, per la consegna ad ogni presidente di seggio - dell'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare per le elezioni comunali i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio (anche per l'eventuale turno di ballottaggio) (art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune per la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali. La

designazione medesima può essere presentata direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, prima dell'inizio della votazione (art. 25, D.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'art. 38-bis, D.L. n. 77/2021).

L'atto di designazione non richiede autenticazione quando sia firmato digitalmente da uno dei delegati e i documenti trasmessi mediante posta elettronica certificata.

Venerdì 7 giugno 2024

Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione

Consegna ai sindaci dei Comuni della provincia da parte dell'Ufficio territoriale del Governo delle scatolette di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi con le schede per la votazione per le elezioni comunali.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data della votazione, dalle ore 9 alle ore 18;
- nei giorni delle votazioni (sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 15 alle ore 23 del sabato e dalle ore 7 alle ore 23 della domenica.

Attuazione delle variazioni alle liste degli elettori di ogni sezione, da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione o di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali (art 40, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Venerdì 7 giugno 2024

2° giorno antecedente quello della votazione

Pubblicazione del manifesto del Sindaco con il quale viene data notizia agli elettori di eventuali variazioni apportate alle sedi degli uffici elettorali di sezione (art. 38, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Scadenza del termine entro il quale il Comune - nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui siano ricoverati ovvero nel luogo di detenzione dove siano ospitati - deve:

- a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti di seggio;
- b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a) (art. 42, terzo comma, 35, secondo comma, art. 45, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Venerdì 7 giugno

Giorno antecedente quello della votazione

Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Sabato 8 giugno

Entro le ore 7.30, prima dell'insediamento del seggio:

- consegna ai presidenti di seggio, a cura dei sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali (art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Ore 9 - Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente (art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, art.1, c.3, lett. c), D.L n. 7/2024, conv. in legge n.38/2024).

Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda, ed eventualmente per le elezioni circoscrizionali (art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Subito dopo l'apposizione della firma dello scrutatore sulle schede - Apertura del plico contenente il timbro della sezione¹⁹ ed apposizione del timbro medesimo nell'apposito spazio della facciata esterna della scheda (art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

All'atto dell'insediamento del seggio - Il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del **luogo di cura** eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.

¹⁹ Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo deve essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.

Analogamente il presidente, sentita la direzione del **luogo di detenzione** eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, determina l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto (art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di **designazione dei rappresentanti delle liste** dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale (art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Concluse tutte le operazioni sopra indicate - Il presidente provvede a sigillare l'urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.

Quindi rimanda per il prosieguo le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 15 dello stesso sabato 8 giugno (art.1, c.3, lett. a), D.L. n. 7/2024, conv. in legge n.38/2024).

Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa in modo che nessuno possa entrarvi.

Sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024: giorni della votazione

È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Dalle ore 15 alle ore 23 di sabato 8 giugno e dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 9 giugno 2024 - Operazioni di votazione per le elezioni (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81; art. 3, decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito nella legge 3 maggio 2021, n. 58).

Ore 15, sabato 8 giugno - Apertura della votazione - Il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 1, comma 11 della legge 14 aprile 2002, n. 62).

È opportuno che, anche prima delle ore 15, il presidente ricostituisca il seggio elettorale, nell'eventualità della sostituzione di scrutatori assenti.

Prima che abbiano inizio le operazioni di votazione - Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale (art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Le operazioni di votazione per le elezioni si concludono alle ore 23 di domenica 9 giugno. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione (art. 53, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni).

Domenica 9 giugno 2024, ore 23

Inizio delle operazioni di scrutinio delle elezioni europee

Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per la consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Lunedì 10 giugno 2024, ore 14

Inizio delle operazioni di scrutinio delle elezioni amministrative:

- ✓ scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le Regioni a statuto speciale, laddove indette;
- ✓ scrutinio delle elezioni comunali e di seguito delle elezioni circoscrizionali.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, ovvero 24 ore se hanno avuto luogo due consultazioni (art. 13, D.P.R. n. 132/1993).

Il seggio deve determinare il numero complessivo di elettori che hanno votato per le elezioni comunali e tale numero deve essere anche distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile (art. 53, primo comma, n. 2, T.U. n. 570/1960).

Dopo avere accertato il numero dei votanti, il seggio procede alla formazione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per le operazioni di votazione (art. 53, T.U. n. 570/1960).

Il seggio inizia quindi le operazioni di scrutinio a termini degli artt. 63, primo e secondo comma, e 68, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960, rispettivamente, per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

- Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

In caso contrario il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che avranno luogo dopo il turno di ballottaggio (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 72, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 71 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio (art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 71, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267).

Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale ha ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 - Il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.

Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza (art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Entro tre giorni dalla data in cui si sono concluse le operazioni di scrutinio relative al primo turno di votazione e non si sono verificati i presupposti per il ballottaggio, il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti (art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

(EVENTUALE) BALLOTTAGGIO DEL 23 E 24 GIUGNO 2024

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Entro domenica 16 giugno 2024

Entro sette giorni dalla votazione del primo turno

I candidati alla carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ammessi al ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altri gruppi o liste rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione.

La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi o delle liste interessati (art. 72, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Entro giovedì 20 giugno 2024

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio

Scadenza del termine entro il quale gli *elettori ricoverati nei luoghi di cura* debbono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240)

Scadenza del termine entro il quale gli *elettori presenti in luoghi di detenzione* debbono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione (articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Venerdì 21 giugno 2024

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data della votazione (da venerdì 21 giugno a sabato 22 giugno 2024), dalle ore 9 alle ore 18;
- nei giorni delle votazioni (domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024) per tutta la durata delle operazioni di voto, cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.

Domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024

Giorni della votazione del turno di ballottaggio

È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;

- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 23 giugno e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 24 giugno 2024 - Operazioni di votazione del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco (art. 48, primo comma, testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, art. 1-bis, D.L. n. 26/2020, convertito nella legge n. 59/2020).

Ore 7 - Apertura della votazione Il presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi della sala nonché quella dei sigilli delle urne e dei plichi (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

➤ *Le operazioni di votazione per le elezioni si concludono alle ore 15 di lunedì 24 giugno.*
A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione (art. 53, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni).

Lunedì 24 giugno 2024, ore 15

Operazioni di scrutinio delle elezioni amministrative

Immediatamente dopo la chiusura della votazione del turno di ballottaggio - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro previste dall'art. 53 del testo unico n. 570/1960 (accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato).

Appena compiute le operazioni di riscontro - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di spoglio delle schede per il turno di ballottaggio e di scrutinio dei voti in esse contenuti (art. 11, legge 25 marzo 1993, n. 81).

Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio (art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

Dopo le operazioni di scrutinio:

- per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti (art. 72, testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; artt. 72 e 73, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

- per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (ballottaggio a seguito di parità di risultato tra i due candidati alla carica di Sindaco - art. 71, c. 6, D. Lgs. n. 267/2000), il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (art. 67, T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

Martedì 25 giugno 2024

Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72, T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; artt. 72 e 73, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (art. 67, testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 71 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale ha ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione del turno di ballottaggio di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024, il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.

Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza (art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti (art. 61, T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

APPENDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Disposizioni per le consultazioni elettorali	Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38
Indizione elezioni amministrative - Anno 2024	Decreto del Ministro dell'Interno 10 aprile 2024
Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.	Decreto del Presidente Della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - S.O. n. 10 del 3 marzo 2023
Semplificazione in materia di procedimenti elettorali	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in legge n. 108/2021 - art. 38-bis
PROCEDIMENTO - LISTE ELETTORALI	
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali	D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali <i>Ineleggibilità</i> <i>Incompatibilità</i> <i>Elezione sindaco e consiglio comunale</i>	D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni <i>Art. 60</i> <i>Art. 63</i> <i>Artt. 71, 72, 73</i>
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico	D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici	Legge 9 gennaio 2019, n. 3
Disciplina dell'elettorato attivo - Tenuta e revisione delle liste elettorali	D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche e integrazioni
Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'U.E. che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza	D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali	Legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive modifiche e integrazioni

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.	Legge 23 novembre 2012, n. 215
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.	Legge 7 aprile 2014, n. 56
PRESENTAZIONI CANDIDATURE - OPERAZIONI DI VOTO	
Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e Provinciale	Legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni
Elezioni comunali e provinciali. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993 n. 81.	D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132
DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, POLITICA E DELLA PROPAGANDA ELETTORALE	
Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni	Legge 7 giugno 2000, n. 150
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.	Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.	Legge 24 aprile 1975, n. 130
Disciplina della propaganda elettorale.	Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni
Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e Provinciale	Legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni

Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica	Provvedimento n. 96 del 18 aprile 2019 del Garante per la protezione dei dati personali
SEGGI ELETTORALI	
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale <i>Presidenti di seggio elettorale</i> <i>Albo delle persone idonee</i>	Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.	Legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120	D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.	Legge 30 aprile 1999, n. 120
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale <i>Spese e rendiconti</i>	Legge 23 aprile 1976, n. 136
Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica <i>Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali</i>	D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68

1.1 Documentazione d'interesse relativa alle elezioni 2024

1.1.1. D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, conv. nella legge 25 marzo 2024, n. 38

Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per correggere il nome del principio attivo;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. 35/2024 del 29 gennaio 2024

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 35/2024 del 29 gennaio 2024, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano ABECMA, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2024.

Laddove è scritto:

«idacabtagene vicleucel»

leggasi:

«idecabtagene vicleucel».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 18 marzo 2024

Il direttore: RUSSO

24A01592

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2024), coordinato con la legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto

dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo.

2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, *dalle ore 15 alle ore 23* e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, *dalle ore 15 alle ore 23*, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;



d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali;

e) l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; per il riparto delle spese si applica l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.

4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 399 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014):

«399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: "martedì" è sostituita dalla seguente: "lunedì"; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: "martedì successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite dalle seguenti: "lunedì successivo, con inizio alle ore 14"; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8 del martedì" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del lunedì" e, alla medesima lettera c), le

parole: "entro le ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e le parole: "entro le ore 20" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 10 del martedì".»

— Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1957, n. 139, S.O.:

«Art. 30 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a), 13, n. 5, e 14, comma 2°).

— Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
- 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominali e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
- 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
- 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.»

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione):

«Art. 1. — 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfetario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfetario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfetario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

- a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
- b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
- c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

- a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;



b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.»

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale):

«Art. 9. — Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.»

«Art. 17. — Omissis

L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni):

«Omissis. — 79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge:

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182,

dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti.

Omissis.»

Art. 1 - bis

Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali

1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: «funzionari statali» sono inserite le seguenti: «in servizio o a riposo».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito, senza modificazioni, dalla legge 1° giugno 2011, n. 78 (Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di viaggio). — 1. Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il Prefetto designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. I funzionari statali in servizio o a riposo partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Omissis.»

Art. 1 - ter

Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.

3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per



le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.

4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.

6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.

7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.

9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto

presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.

11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.

13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.

14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.

15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.

17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è im-



mediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate, a cura del comune capoluogo di regione, all'ufficio elettorale provinciale per le operazioni di completamento di cui al comma 17.

20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.

22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570):

«Art. 6. — 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

Omissis.»

— La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia) concerne le Circoscrizioni elettorali.

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18:

«Art. 9. — Presso la corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.»

«Art. 10. — Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l'ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.»

Art. 2.

Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 233, dopo le parole: «in forma aggregata» sono inserite le seguenti: «e in forma individuale»;

b) il comma 236 è sostituito dal seguente:

«236. L'ISTAT pubblica con cadenza annuale *nel proprio sito internet* istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati *nel sito internet* istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione. L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

c) dopo il comma 236, sono inseriti i seguenti:

«236-bis. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato *nella Gazzetta Ufficiale*, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.

236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma 236-bis resta determinato, *in fase di prima applicazione*, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, *pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 2023, *recante il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021. Il successivo dato di riferimento della*



popolazione a fini elettorali è determinato, con le modalità di cui al comma 236-bis, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026.».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di adeguarle alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge:

«Omissis. — 233. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce, tramite il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalità di restituzione in forma aggregata e in forma individuale ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

Omissis.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.

Art. 2 - bis

Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico

1. La registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito dei contrassegni, di liste dei candidati e di propaganda elettorale.

Art. 3.

Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.

3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.

4. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 72 (Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti). — 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ul-



teriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.»

«Art. 73 (Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti). — 1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non

abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compite le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.»

Art. 4.

Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.». I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

2-bis. *All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino a 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».*



Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge:

«Art. 51 (*Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati*). — 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. *Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.*

3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.»

— Si riporta il testo dell'art. 71, comma 10, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 71 (*Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti*). — *Omissis.*

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (*Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni*). — *Omissis.*

20-ter. *Fino al 31 dicembre 2025*, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità.

Omissis.»

Art. 4 - bis**Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18**

1. *All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:*

«Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomati-

ca o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dalla presente legge:

«Art. 12. — Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione. All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso.

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.



La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.»

Art. 4 - ter

Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la causa di ineleggibilità prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale dall'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 274, comma 1, lettera l), del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 274 (Norme abrogate). — 1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

Omissis.

l) legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali;

Omissis.»

Art. 4 - quater

Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: «nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come modificato dalla presente legge:

«Art. 14. — 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci

metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Omissis.»

Art. 4 - quinquies

Disposizioni in materia di trattamenti degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento

1. I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti degli organi delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 17, comma 5, e 82, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 17 (Circoscrizioni di decentramento comunale). — *Omissis.*

5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

Omissis.»



«Art. 82 (Indennità). — 1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

Omissis».

Art. 4 - sexies

Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione). — 1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo;

c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.

Omissis».

Art. 4 - septies

Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024

1. Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale, è ridotto della metà.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, si veda nei riferimenti normativi all'art. 4-bis.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dal comma 22 dell'articolo 1-ter, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

24A01661



1.1.2 Decreto del Ministro dell'Interno 10 aprile 2024

Fissazione della data della votazione del turno annuale 2024 di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024



Il Ministro dell'Interno

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali;

Visti gli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenenti norme sull'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

Considerato che occorre procedere alla fissazione della data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno;

Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente lo svolgimento nella medesima data stabilita per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia delle altre consultazioni elettorali da tenersi nello stesso anno;

Visto l'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, secondo cui, nel caso di abbinamento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;

Considerato che le prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo, a norma degli articoli 10, paragrafo 1, e 11, paragrafo 2, primo comma, dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 7/2024, convertito dalla legge n. 38/2024, secondo cui le consultazioni elettorali relative all'anno 2024, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo e sempre che non vi sia abbinamento con le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;

DECRETA

Le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno, sono fissate per il giorno di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.



Il Ministro dell'Interno

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nei giorni di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.

Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti di loro competenza.

Roma, 10 APR. 2024

Matteo Piantedosi

7

2. GIURISPRUDENZA

INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ	
Corte cost. 257/2010 Art. 60 TUEL	<i>Inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 in tema di compiti della Commissione elettorale mandamentale</i>
Corte cost. 283/2010 Art. 60 TUEL	<i>L'eleggibilità costituisce la regola e l'ineleggibilità l'eccezione</i>
Corte cost. 277/2011 Art. 63 TUEL	<i>Incostituzionali gli artt. 1,2,3,4 Legge 15 febbraio 1953 n. 60 nella parte in cui non prevedono incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti</i>
Corte cost. 120/2013 Art. 63 TUEL	<i>Illegittimità costituzionale dell'articolo 63 nella parte in cui non prevede incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti</i>
Corte cost. 450/2000 Art. 61, primo comma, n. 2, TUEL	<p>Incostituzionale l'art. 61, n. 2 relativo alla ineleggibilità di chi abbia parenti o affini che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o servizi comunali.</p> <p><i>Illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 2, del TUEL nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco.</i></p>
TAR Puglia, Lecce, sez. I, 6 settembre 2007, n. 3136 Art. 60 TUEL	<p>Le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione.</p> <p><i>La nozione di "controllo istituzionale" non può essere che riferita a forme tipiche nell'ordinamento, a base, per di più, costituzionale.</i></p>
Cass., sez. I, 14 dicembre 2011, n. 26946 Art. 60, primo comma, n.11, TUEL	<i>È causa di ineleggibilità l'essere liquidatore di un consorzio in quanto, a seguito di una evoluzione della giurisprudenza della corte di</i>

	<i>cassazione, il liquidatore è considerato un amministratore in senso tecnico, ancorché i suoi poteri siano finalizzati all'obiettivo della liquidazione</i>
Cass., sez. I, 26 ottobre 2010, n. 24021	Causa di ineleggibilità relativa ai funzionari di pubblica sicurezza. <i>Gli agenti della polizia di stato non sono funzionari e, dunque, non è ravvisabile la ipotesi di ineleggibilità. I soggetti gravati dalla previsione di ineleggibilità, infatti, appartengono tutti al rango degli ufficiali di grado superiore delle forze armate e dei funzionari, dirigenti e no, di polizia. Si tratta, cioè, di una categoria di fascia elevata cui non può essere assimilato un sottufficiale subordinato.</i>
Cass. Civ., sez. I, 15 aprile 2005, n. 7925 <i>Art. 60, primo comma, n.5, TUEL</i>	Causa di ineleggibilità relativa ai componenti degli organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'ente. <i>Per costituire causa di ineleggibilità il potere di controllo deve essere tecnico e deve svolgersi in via esclusiva sulla formazione dell'attività amministrativa dell'ente.</i>
Cass. Civ., sez. I, 11 marzo 2005, n. 5449 <i>Art. 60, primo comma, n. 7, TUEL</i>	Causa di ineleggibilità relativa ai dipendenti del Comune. <i>Non sussiste una situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per il lavoratore interinale che presta la propria attività presso l'ente di cui è amministratore.</i>
Cass. Civ., sez. I, 12 dicembre 2011, n. 26532 <i>Art. 60, primo comma, n. 9, TUEL</i>	Causa di ineleggibilità relativa alle cariche di vertice delle ASL. <i>La causa di ineleggibilità di cui all'art. 60, n. 9, riguarda esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali del comune o dei comuni che si trovino in rapporto territoriale con l'USL di appartenenza.</i>
Cass. Civ., sez. I, 16 luglio 2005, n. 15105 <i>Art. 60, primo comma, n. 11, TUEL</i>	Causa di ineleggibilità relativa ai dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione del personale di istituto dipendente dal Comune.

	<p><i>È ineleggibile alla carica di consigliere il presidente dell'azienda speciale, ente dipendente dal comune come risulta, oltre che dalla previsione normativa, anche dallo statuto della stessa.</i></p>
<p>Cass. Civ., sez. I, 29 agosto 2011, n. 17679 Art. 60, primo comma, n. 10, TUEL</p>	<p>Causa di ineleggibilità relativa ai legali rappresentanti e ai dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50%.</p> <p><i>Ai fini dell'applicazione della norma, non ricorre alcuna differenza tra le società per azioni e le società a responsabilità limitata. Le ragioni dell'ineleggibilità sono identiche in entrambi i casi. La forma societaria, infatti, è irrilevante perché non incide sul potere di influenza che il legale rappresentante può esercitare per avvantaggiarsi nella competizione elettorale.</i></p> <p><i>La sovrapposibilità dei due modelli societari giustifica l'estensione dell'art. 60, comma 1, n.10, alle S.r.l., già equiparate alle S.p.A. ai fini della gestione del servizio pubblico locale</i></p>
<p>Cass. Civ., sez. I, 20 maggio 2006, n. 11894 Art. 60, primo comma, n. 12, TUEL</p>	<p>Causa di ineleggibilità relativa agli amministratori già in carica in altro ente.</p> <p><i>È ineleggibile alla carica di sindaco chi ricopre la carica di consigliere in altro comune, non importa se vicino o lontano. Tale causa di ineleggibilità cessa solo con la presentazione di formali e tempestive dimissioni dalla carica ricoperta non essendo possibili rimedi equipollenti, quali il collocamento in aspettativa previsto per altre ipotesi di ineleggibilità</i></p>
<p>Tar Campania, Napoli, sezione II, 23 novembre 2015, n. 5432. Art. 60, TUEL</p>	<p><i>Le cause di ineleggibilità - che sono elementi ostativi al solo esercizio dell'elettorato passivo e, quindi, certamente comportanti un minore allarme sociale rispetto alla incandidabilità - non possono integrare una causa di invalidità in grado di trasmettersi alle operazioni successive, ma producono il solo effetto della decadenza di chi è ineleggibile.</i></p>

<p>Cons. Stato, sez, IV, 1 ottobre 2012, n. 5164 Artt. 60 e 63, TUEL</p>	<p>Incompatibilità tra giudice di pace e consigliere comunale. <i>L'incarico di giudice di pace è incompatibile con la carica di consigliere comunale, a nulla rilevando il fatto che le due funzioni siano svolte in ambiti territoriali diversi.</i></p>
<p>Cass. Civ., sez. I, 22 dicembre 2011, n. 28504 Art. 63, primo comma, n.2, TUEL</p>	<p>Incompatibilità titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza che ha parte in servizi, somministrazioni di appalti nell'interesse del Comune. <i>L'espressione "avere parte" allude ad una situazione di potenziale conflitto del soggetto titolare dell'interesse particolare rispetto all'esercizio imparziale del mandato. Ne discende che la nozione di partecipazione deve assumere un significato il più possibile esteso e flessibile, al fine di potervi ricomprendere forme di partecipazione eterogenee.</i></p>
<p>Cass. Civ., sez. I, 19 dicembre 2002, n. 18128 Art. 63, primo comma, n.2, TUEL</p>	<p>Incompatibilità tra consigliere comunale e amministratore unico di una srl con capitale interamente versato dallo stesso comune. <i>Sussiste una situazione di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di amministratore unico di una s.r.l. con capitale interamente versato dal comune, con personalità giuridica di diritto privato, dotata di autonomia imprenditoriale e gestionale, avente ad oggetto una serie di servizi di interesse pubblico, alla quale è stata affidata la gestione di taluni servizi.</i></p>
<p>Cass. Civ., sez. I, 19 maggio 2001, n. 6880 Art. 63, primo comma, n.4, TUEL</p>	<p>Incompatibilità per lite pendente. <i>Il legislatore, nel disciplinare in termini di incompatibilità e non più di ineleggibilità l'ipotesi della "lite pendente", ha inteso correlare la causa di incompatibilità ad una lite effettivamente pendente nella quale l'eletto è "parte".</i></p>
<p>ALTRE SENTENZE</p>	
<p>Consiglio di Stato, sez. III, 2 novembre 2019, n. 7485</p>	<p><i>Verifica delle schede censurate con l'appello incidentale.</i></p>

	<p><i>La sentenza evidenzia che nel processo elettorale, quando si procede alla verifica delle schede, occorre valutare la validità del voto anche delle schede contestate.</i></p>
<p>Corte costituzionale – Sentenza 10 marzo 2022 n. 62</p>	<p><i>Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti</i></p> <p><i>La Corte stabilisce che è incostituzionale la mancata previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dell'esclusione della lista elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi.</i></p>